

STATUTO

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GENOVA CENTRO – “SANTA CATERINA DA GENOVA”



MISERICORDIA GENOVA CENTRO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "... ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 Agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alla Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millenio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità".

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE E EMBLEMA

E' costituita in Genova l'Associazione dal titolo "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GENOVA CENTRO – SANTA CATERINA DA GENOVA**" ente del Terzo Settore con sede in Genova via Bologna 21 e ricompresa nell'ambito di competenza della Diocesi di Genova, costituita ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

Articolo 2 PRINCIPI ISPIRATORI

La Misericordia di Genova Centro – “Santa Caterina di Genova” è una associazione di Confratelli Volontari aventi per scopo la solidarietà sociale attraverso la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

Articolo 3 ELEMENTI GIURIDICI

La Misericordia di Genova Centro “Santa Caterina da Genova” è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazione di Volontariato

La Misericordia è, secondo l'Orientamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e ss e 321 e ss del Codice di Diritto Canonico.

E' altresì una organizzazione di volontariato essendo costituita ai sensi della legge nazionale 266/91 e dalle disposizioni di legge emanate dalla Regione Liguria in materia di volontariato.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Articolo 4 SCOPI ASSOCIATIVI, ATTIVITA' E FINALITA'

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società e misura d'uomo.

A titolo esemplificativo, potrà organizzare e gestire, sia in forma diretta / indiretta, servizi socio sanitari ed assistenziali, servizi di protezione civile, servizi a tutela e salvaguardia del territorio, servizi formativi e di volontariato sociale.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

1- Promuovere l'elevazione spirituale mediante le pratiche della pietà, della carità, del mutuo aiuto e del culto affinché si affermi la Civiltà dell'amore;

2 - Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

3 - Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

4 - Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

5 - Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

6 - Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività promuovendo;

7 - Organizzare forme di partecipazione e di intervento

- nel settore sanitario tra i quali il soccorso ed il trasporto feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità di cui all'art.5 lett. b del Dlgs.117/17,

- nel settore sociale e socio sanitario anche con l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero ed a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi di cura e prevenzione ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art.5 lett.a del Dlgs.117/17,

-nel settore ambientale e della protezione civile nonché gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art.5 lett. e del Dlgs.117/17;

- nel settore delle iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

- nel settore della educazione, istruzione e formazione, anche professionale nonché l'attività di informazione e culturale di interesse sociale con finalità educative di cui all'art.5 lett.l del Dlgs.117/17;

- nel settore della organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio / video diffusione di cui all'art.5 lett.i del Dlgs.117/17;

- nel settore della organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso;

- nel settore della organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lett.t del Dlgs.117/17;

- nel settore dell'assistenza sociale e dell'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari , culturali , formativi o lavorativi di cui all'art.5 lett.q del Dlgs.117/17;;

- nel settore dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art.5 lett.r del Dlgs.117/17;

- nel settore delle iniziative di agricoltura sociale;

- nel settore della erogazione di sussidi ed elargizione di beni e servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza di cui all'art.5 lett.t del Dlgs.117/17;

- nel settore della tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici e di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art.5 lett.z del Dlgs.117/17;

- nel settore della cooperazione allo sviluppo nonché nell'ambito delle filiere del commercio equo solidale;

- nel settore della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

8 - Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impegnate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine la Confraternita può tra le altre attività effettuare anche le seguenti attività del tutto secondarie (ex art. 5 D. Lgs 117/2017) rispetto alle attività di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. 117/2017) di cui sopra:

- a) le attività cimiteriali connesse alla gestione dei cimiteri ovvero la sepoltura e/o trasporto dei defunti all'interno del cimitero della Confraternita ovvero all'interno di altri cimiteri secondo la richiesta;
- b) operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari compresa la costituzione di enti e società nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purchè risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

La confraternita può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs. 117/17 purchè riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata la confraternita può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ed eventualmente calcolate anche tenendo conto dei costi di gestione globale e amministrativa della società, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

La Confraternita, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 D. Lgs.117/17 e s.m.i. e può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Si precisa che anche per quanto riguarda lo svolgimento di attività secondarie e strumentali rientranti nell'art. 6 del CTS ai volontari non spetta alcun rimborso oltre quello relativo alle "spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata" così come sancito dall'art. 17, comma 3 del D. Lgs. Nr. 117/2017 e s. m. dove non si distingue tra attività di interesse generale (art.5) ed attività diverse (art. 6).

Articolo 5 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incremento lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi

di istruzione tecnico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confraternita Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di Coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento dell'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 RAPPORTI CON LE AUTORITA' ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 STEMMA

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternità Misericordie").

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo 9 VESTE

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un alto e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso **o altre attività** sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia **o delle normative vigenti**.

Articolo 10 ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere

l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

Per effetto dell'affiliazione alla Confraternita Nazionale delle Misericordie d'Italia la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino da proprio carattere ed Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Articolo 12 ENTRATE ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, da contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrate volte a ricevere carità per restituire carità.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nel dettaglio le entrate della Confraternita sono così individuate:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, di singoli e di organizzazioni;
- c) contributi dello Stato e delle Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifico e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali **o partecipazioni in altre attività**;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui anche di natura economica nei limiti di legge sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opera caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite, **fatto salvo se diversamente previsto o permesso dalle normative vigenti.**

Articolo 13 IL VOLONTARIATO

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17 CTS comma 1) .

L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS comma 3).

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dalla normativa vigente (Art. 17 CTS comma 3).

La Confraternita può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (Art. 17 CTS comma 5).

La Confraternita non potrà **distribuire** neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art. 8 CTS)

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Articolo 14 GRUPPI OPERATIVI

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "GEMME" un rappresentante del gruppo Gemme partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 ISCRIZIONI

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle identità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

- a) Confratelli aspiranti;
- b) Confratelli effettivi;
- c) Confratelli sostenitori

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Governatore.

Il Magistrato alla prima riunione utile, o comunque entro gg. 60 dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirante o con motivazione espressa, ne comunica il diniego.

In caso di diniego, entro sette giorni dalla data riportata sulla comunicazione di

rigetto o meglio entro 7 gg dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione in cui si informa l'aspirante del diniego della sua ammissione, l'aspirante può chiedere, per iscritto, che sulla sua istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'iscrizione alla Confraternita è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso di iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

L'organizzazione della Confraternita non può limitare temporaneamente la partecipazione alla vita associativa **salvo la previa assunzione di provvedimenti disciplinari interni nel caso in cui ciò sia reso necessario.**

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30 esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di avere preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgare.

Articolo 16 QUALIFICHE DEI CONFRAPELLI

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 18, intendono fare parte della categoria dei Confratelli.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria Confratelli effettivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato..

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opera che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono

diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli sostenitori non compiono il periodo di aspirantato; sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto attivo dopo un anno dalla loro adesione ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del non socio **simpatizzante il quale può** contribuire al sostentamento della Confraternita non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo. 17 REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti alla Confraternita occorre tenere una condotta integra sotto il profilo penale e rispettosa dei fondamentali principi morali e cristiani senza che ciò costituisca pregiudizio verso gli appartenenti ad altre religioni

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18 DIRITTI DEI CONFRATELLI

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;

- h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione¹;
- i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

Articolo 19 DOVERI DEI CONFRATELLI

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) Osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) Tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) Disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) Tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) Collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) Partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- g) Assolvere al pagamento della quota associativa

Articolo 20 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione a tempo determinato od indeterminato;
- c) Decadenza;
- d) Esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è determinata dall'Assemblea e valgono le disposizioni dell'articolo successivo.

Contro i provvedimenti di cui al punto a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

Articolo 21 PERDITA DELLA QUALITA' DI ISCRITTO

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17.

Inoltre l'iscritto decade dalla sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi in cui si rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato saranno rese note all'Assemblea.

L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 15e 16, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in ogni caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 22 ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

L'ASSEMBLEA

Articolo 23 COMPOSIZIONE

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli effettivi e da quelli sostenitori iscritti al Sodalizio da oltre sei mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

E' possibile da parte dei presenti nominare il Presidente e Segretario in persona diversa da quelli effettivi.

Articolo 24 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria **di norma** ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione e comunque dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso la affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno venti (**20**) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione egli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per il giorno successivo e comunque a distanza di almeno 24H dalla adunanza in prima convocazione.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca della associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

L'Assemblea Ordinaria, ex art. 25 lett. a), b) c), d), e) e g) Dlgs 117/2017 ha competenza inderogabile su:

- 1) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) Approva il bilancio;
- 4) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) Delibera sulla esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- 6) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

Articolo 25 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specialmente:

- a) Quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) Quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) Quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) Quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea Straordinaria, ex art. 25 lett. f), h) e i) Dlgs 117/2017 è comunque sempre competente nelle seguenti materie:

- 1) Modifica dello statuto;
- 2) Scioglimento della associazione;
- 3) Devoluzione del patrimonio della associazione;
- 4) Trasformazione, Fusion e/o Scissione della associaizone.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 24.

Articolo 26 QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero de presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 27 QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 46.

Articolo 28 ATTRIBUZIONI

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti corredato dalla relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario o laddove esistente dall'Organo di controllo;
- b) Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) Eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui agli art. 30,38, 39,41 e 42;
- d) Nominare l'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Deliberare una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) Deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 44 ;
- g) Nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica poteri e stabilisce il numero dei componenti del Magistrato;
- h) Assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 21;
- i) Deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- j) Nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- k) Assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei confratelli;
- l) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 29 ATTRIBUZIONI

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli art. 28, 41 e 42.

In particolare:

- a) Provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse non già richiamate dallo Statuto;
- b) Provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) Provvede al suo interno all'elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 47;
- d) Redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) Delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) Provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) Valuta annualmente i bilanci consultivo e preventivo nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) Delibera sull'accettazione delle eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) Prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c. i provvedimenti che reputa necessari all'interesse del Sodalizio;
- j) Delibera sull'ammissione dei nuovi Confratelli confermando o revocando la decisione assunta dal Governatore sulla ammissione degli stessi esprimendo entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- k) Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza
- l) Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) Propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

- n) Istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato;
- o) Autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) Determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- q) Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) Provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità della Confraternita;
- s) Tiene oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati ed il libro delle deliberazioni assembleari
- t) Compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 30 COMPOSIZIONE

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli stabilito dall'Assemblea, purché dispari, non inferiore a **sette** e non superiore ad undici e fra essi dovrà essere compresa la figura del Correttore Spirituale che ha voto deliberativo.

I Confratelli sostenitori non potranno essere in numero superiore ad un terzo arrotondato per difetto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli e di tre anni di iscrizione alla Confraternita **fatto salvo se diversamente disposto in occasione dell'assemblea che delibera le nuove elezioni.**

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alla carica di Probiviro e Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 31 ADUNANZE

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata, dalla Confederazione Nazionale delle misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Proviviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima con almeno la presenza di un terzo dei componenti dell'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 32 IL GOVERNATORE

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) Indica le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) Attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) Firma la corrispondenza ed, in unione con il Segretario le carte ed i registri sociali;
- e) Cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) Tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Confraternite d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) Prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;

- h) Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 33 IL VICE GOVERNATORE

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 34 IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera N) dell'art. 29.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 29.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di Segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali.

In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 35 L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed alla predisposizione dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 GRATUITA' E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo

membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Articolo 36 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONE

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l'eleggibilità del Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo sulla composizione del Magistrato.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua spettanza ed almeno una volta l'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) Vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) Interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) Decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) Convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) Sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali

in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide con pronunce motivate e, se del caso , anche in via equitativa.
Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 37 COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

La Confraternita, al fine di vigilare sul non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 sul Terzo Settore, elegge un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dalla Assemblea tra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del dlgs 117/2017 la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30 comma 6 del menzionato dlgs.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando l'ETS costituirà patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 Dlgs 117/2017, ovvero l'ETS si doterà – come previsto - di personalità giuridica.

Al momento di inizio di operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 C.C. cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della Giustizia.

Nel caso di organo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti di esso (5° comma) .

L'organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del dlgs del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli secondo le modalità degli articoli precedenti e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità del Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 comma 3, 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori legali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Per tutto si richiama comunque la previsione contenuta nell'art. 30 CTS il quale specifica che, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS.

L'organo di controllo può svolgere anche funzioni di collegio dei revisori (comma 6) a condizione che i suoi membri siano iscritti al registro dei revisori (e non viceversa)

Articolo 38 IL CORRETTORE

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono direttamente l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa con voto deliberativo in qualità di consigliere alle riunioni del Magistrato e partecipa altresì alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Il Correttore può partecipare alle riunioni della Assemblea dove ha voto deliberativo.

Articolo 39 LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E' composta da un numero tra tre e cinque Confratelli ed ha il compito di:

- a) Nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) Verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 31, primo comma;
- c) Redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente, se possibile un numero almeno doppio di candidati rispetto ai Confratelli da eleggere;
- d) Redigere, se possibile, la lista di 10 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno eletti;
- e) Redigere se possibile la lista di 7 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti Sindaci, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti Sindaci Supplenti;
- f) Acquisisce preliminarmente alla composizione delle liste la documentazione prevista dalle normative vigenti comprovante la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, in ordine ai singoli candidati.

Le liste dovranno riportare il nome del Confratello, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art. 31.

Articolo 40 MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri, tre per il Collegio dei revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai 3/4 degli eleggibili del Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto dal presente articolo o preferenze per Confratelli non aventi diritto di elezione passiva saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatasi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.

La Commissione Elettorale si esprimerà su ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E' composta da tre Confratelli e s'insedia almeno un'ora prima di quella stabilita dall'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- a) Nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) Accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) Accerta la regolarità delle deleghe;
- d) Esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito fra gli atti per il rinnovo delle cariche.

Articolo 42 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni di cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo fare parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti i voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 43 GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'art. 30 comma secondo si estendono anche tra le figure del Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 44 RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello statuto, oltre che al Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto m, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta la proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5, e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45 REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con il provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 46 MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA CONFRATERNITA

In caso di eventi straordinari o di situazioni tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari che con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei confratelli.

La Confederazione Nazione delle Misericordie di Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può comunque rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risultasse impossibile o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11 disp. att. c.c.

Articolo 47 RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE DI ITALIA

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione nazionale delle Misericordie di Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stesso ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una erra identificazione

Articolo 48 SCIoglimento DELLA CONFRaternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità al suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte e opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 45 Dlgs 117/2017.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 49 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

A seguito dello scioglimento e/o estinzione, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti e comunque nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 bis c.c.

Articolo 50 RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Ai fini del perseguimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, Il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 51 NORME DI RINVIO

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del C.C. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Si osservano altresì le norme di legge nazionali e/o locali in materia di volontariato.

Atto registrato il _____